

Prot. 768

Cagliari, 12.05.2021

PEC

**Al Responsabile del settore AA.GG./Demografici**  
**Dott. Maurizio Pisano**  
**Comune di Teulada**  
**via Cagliari 59 09019 Teulada (SU)**  
[protocollo@pec.comune.teulada.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.teulada.ca.it)

**OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DI CUI UNO DESTINATO AL COMUNE DI SARROCH SULLA BASE DELLA CONVENZIONE CONCLUSA TRA I DUE COMUNI**  
**Scadenza 21/05/2021**

Con la presente si fa riferimento alla determinazione n° 309 del 05.05.2021 con la quale il Comune di Teulada ha bandito il "CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DI CUI UNO DESTINATO AL COMUNE DI SARROCH SULLA BASE DELLA CONVENZIONE CONCLUSA TRA I DUE COMUNI", per condividere, insieme a Codesto spett. Le Ente, alcune riflessioni in merito ai parametri stabiliti per la candidatura, anche in virtù dell'importanza assunta da tali concorsi in relazione al panorama lavorativo sardo.

1. Il bando in oggetto prevede il possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o laurea specialistica ex D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile,, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/99 in Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l'Ambiente e il territorio e titoli equiparati ad una delle classi del nuovo ordinamento

Al concorso in oggetto non verrebbero ammessi i laureati in lauree triennali.

Nel nuovo CCNL firmato il 12/02/2018 e tutt'ora in vigore, è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria, la D1, a fronte del doppio accesso previsto dal CCNL precedente (in D3 ovvero in D1).

Quanto al titolo di studio necessario per l'accesso ad un determinato profilo, il precedente CCNL prevedeva che gli Enti dovessero attenersi alla disciplina contrattuale in materia di sistema di classificazione, ivi inclusi i requisiti culturali che caratterizzano ciascun profilo.

Valorizzando i due ingressi alla categoria D e tenuto conto che l'allegato A al CCNL del 31.3.1999 prevedeva una base teorica di conoscenza acquisibile sia con la laurea triennale sia con la laurea specialistica, era orientamento applicativo uniforme quello per cui:

- per l'accesso alla categoria D, posizione economica D1 fosse sufficiente il possesso della laurea triennale;
- per l'accesso diretto alla posizione tabellare D3 – sempre che ciò fosse giustificato dalla ricerca di profili

complessi – l’Ente avrebbe potuto richiedere, quale requisito di accesso alla procedura selettiva, il possesso della laurea specialistica.

Come anticipato, il nuovo CCNL prevede un unico accesso alla categoria D, corrispondente alla posizione economica D1. L’art. 12 del vigente CCNL “conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall’art.3 del CCNL del 31.3.1999” salve alcune modifiche. Tra queste, non figura alcuna variazione che incida sulla base teorica di conoscenza necessaria per l’accesso alla categoria D.

Alla luce di quanto osservato si ritiene che la stipula di nuovo CCNL non abbia modificato il precedente orientamento applicativo dell’ARAN in merito alla sufficienza del titolo di laurea triennale per l’accesso alla categoria D.

Pertanto, pur riconoscendo che l’Amministrazione che indice la procedura selettiva ha un indiscusso potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo di accesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, nel caso in specie dovrebbe ammettersi la partecipazione di tutti coloro che siano in possesso della laurea triennale.

Tale soluzione è stata peraltro pacificamente adottata da altre Amministrazioni, non potendosi sostenere una interpretazione del dato normativo, considerando anche il principio del favor participationis che permea ogni procedura di selezione pubblica.

Si chiede, dunque, a codesto spett. Le Ente di voler rettificare il bando al fine di consentire la partecipazione di tutte le figure di professionisti che abbiano conseguito la laurea triennale/quinquennale o equiparata in tutte le discipline che partecipano alla formazione delle competenze della figura ingegneristica specificatamente richiesta dal bando stesso.

2. Per ciò che concerne le modalità di preselezione si ravvisa che la “*preselezione per voto di laurea*” non sia conforme ai principi dettati dalla “*Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure concorsuali*”. La disciplina è stata introdotta dal D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017. Scopo delle linee guida è quello di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l’obiettivo dei concorsi pubblici, vale a dire reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle Amministrazioni. Le linee guida di indirizzo amministrativo, muovendosi nell’ambito dei principi e delle disposizioni, anche di rango costituzionale, dettate dal quadro normativo vigente, sono ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l’accesso per concorso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. Ebbene, tali linee guida, al punto “4. La preselezione” affermano che “*In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. Va segnalata l’importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione.*” Nella elencazione delle modalità di scelta tramite preselezione in alcun modo si fa cenno alla valutazione del voto di laurea che, semmai potrebbe essere annoverato tra i titoli. In ogni caso, la preselezione per voto di laurea è una scelta che in altri contesti si è già palesata contraria ai principi di buon andamento e imparzialità della PA, secondo le chiare indicazioni della giurisprudenza amministrativa: “*Ritiene, infatti, il Collegio che una tale circostanza (l’operare nell’ambito della normativa che presiede anche indirettamente alla navigazione aerea) - conseguendo al rapporto di impiego con un ente, quale l’ENAC, deputato allo svolgimento di attività che tutte devono essere intese come di particolare rilievo - non possa di per sé giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa*”

procedura selettiva, integrando essa – come visto – una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell'ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso (in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/201 - già citate - entrambe rese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze). E', infatti, evidente che l'ENAC abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro (il voto di laurea) che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili (tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università)." (ex multis TAR Lazio – Roma, sez. II, sentenza n. 9061 del 6 agosto 2020). Si chiede pertanto di modificare i criteri di preselezione al fine di selezionare sulla base di un criterio di merito.

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a codesta Spett. Le Amministrazione di valutare l'opportunità di apportare le dovute modifiche al bando di concorso anche al fine di tutelare la stessa Amministrazione nella scelta del miglior candidato, rispondendo di fatto alle plurime segnalazioni pervenute alla scrivente Federazione.

Nel renderci fin d'ora disponibili ad un incontro con il Vostro Ente per questo e per altri temi che riguardino la valorizzazione del ruolo degli ingegneri nella Pubblica Amministrazione, e sicuri di un favorevole accoglimento della nostra richiesta volta a consentire la partecipazione più qualificata per ruoli di tale importanza, si porgono

Distinti saluti

Il Presidente

Sandro Catta

